

ACCORDO SINDACALE

Il giorno 27/1/1975, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Modena, alla presenza del Geom. SERGIO STANZANI, tra la Ditta L.A.G. di Modena, nella persona del suo titolare Sig. Dott. TARABINI GIOVAN BATTISTA, assistito dal Dott. FRANCESCO CASOLARI dell'Associazione Industriali di Modena

la FIM-CGIL, nella persona del Sig. BRUZZI CARLO, la FIM-CISL, nella persona del Sig. CAFFI GIORGIO, assistiti dal Consiglio di fabbrica della L.A.G., a seguito della nota n. 304/109 del 21/1/1975 con la quale l'Associazione Industriali di Modena ha aperto la procedura per riduzione di personale nei confronti di 18 dipendenti della Ditta L.A.G. ed a conclusione della relativa procedura, le parti, preso atto della obbiettiva situazione di difficoltà della Azienda, convengono quanto segue:

1) I provvedimenti di cui in premessa verranno sospesi per mesi due nel periodo 1/2/ - 31/3/1975. Contestualmente i dipendenti interessati verranno sospesi dal lavoro a zero ore e l'Azienda procederà a presentare la domanda di intervento ordinario della Cassa Integrazione e Guadagni ai sensi della Legge n. 869/1947.

Alla fine del periodo predetto le parti si riuniranno per procedere congiuntamente ad una verifica dello stato della situazione e dei suoi riflessi sulla Ditta.

L'Azienda precisa comunque che per le unità che non si fossero dismissionate nel frattempo, qualora la situazione non presentasse elementi che consentiranno di stabilire con certezza l'avvenuto superamento del periodo di crisi Aziendale, non si possono fin d'ora visualizzare prospettive diverse da quelle inventivate.

Il problema comunque potrà essere affrontato anche alla luce di eventuali nuovi strumenti contrattuali e legislativi in materia, purchè compatibili con la situazione Aziendale.

2) Nei confronti del personale sospeso a zero ore l'Azienda, nel periodo citato, si dichiara disponibile ad anticipare mensilmente pro quota l'equivalente economico della quarta settimana di ferie per l'anno 1975 nonché di due festività infrasettimanali cadenti in giornata non lavorativa.

L'Azienda inoltre nei confronti dei dipendenti che nel periodo predetto verranno dimessi, procederà affinché gli stessi possano beneficiare del trattamento di disoccupazione straordinaria ai sensi della legge 1115/1968.

3) I dipendenti che non saranno sospesi lavoreranno secondo le esigenze che di volta in volta si presenteranno e quindi in parte anche ad orario ridotto.

Peraltro l'Azienda si dichiara disponibile, compatibilmente con le proprie esigenze contingenti, ad utilizzare anche unità facenti parte dei lavoratori sospesi, purchè le medesime presentino analoghe caratteristiche professionali e di fungibilità rispetto ai dipendenti in servizio.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. LA DITTA L.A.G.

p. ASSOCIAZIONE
INDUSTRIALI



p. FIM-CGIL

p. FIM-CISL